

Oggetto affidamento del servizio di rappresentanza legale in giudizio - ricorso 497/16

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di affidare all'Avv. Prof. Fabrizio Cassella, domiciliato in via Susa, 13 – 10138 TORINO (C.F.CSSFRZ63T29L219K) l'incarico di patrocinio legale in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte relativamente al ricorso presentato da SCAT S.C.A R.L. n° 497/16 per un importo pari a € 3.218,50 (oltre IVA, CPA e spese generali 15%);

Motivazione

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione n.9 del 18/05/2016 è stato approvato lo schema di convenzione per il trasferimento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente il bacino della Provincia di Alessandria.

Con l'articolo 10 della Convenzione, sottoscritta definitivamente in data 08/06/2016, "Si stabilisce il trasferimento del contenzioso in essere tra la Provincia di Alessandria e la SCAT a r.l., sino alla data del 15 marzo 2016, di cui all'allegata tabella, in capo all'Agenzia della Mobilità Piemontese".

La tabella a cui fa riferimento il citato articolo della Convenzione è la Tabella contenuta nell'Allegato 4 alla Convenzione nella quale si dà atto del contenzioso in corso tra la Provincia di Alessandria e la Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. (il quadro era aggiornato al 15/03/2016). In particolare il contenzioso a cui si fa riferimento nella citata Tabella :

– Ricorso n°137/2014

E' stato richiesto da SCAT a r.l. l'annullamento di tutti gli atti di Programmazione TPL assunti dall'Ente nel 2014 e nel 2015 al fine della rideterminazione delle percorrenze sul territorio e per statuire i nuovi contributi chilometrici unitari oltrechè l'eventuale debenza di ulteriori somme a SCAT per corse asseritamente svolte ma non autorizzate.

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso pronunciandosi nel medesimo modo anche sui motivi aggiunti; SCAT a r.l ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (notificato il 23/06/2016 all'Agenzia) richiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR, richiedendo inoltre l'annullamento degli atti impugnati e la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno, all'adempimento del credito e alla restituzione di somme; nello specifico la richiesta di condanna alla Provincia di Alessandria è per il pagamento di: € 469.582,99 per servizi svolti nel periodo aprile 2014 gennaio 2015 oltre che la condanna a titolo di risarcimento nella misura di € 1.410.677,89 (ovvero in subordine di euro 1.000.000,00 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria della domanda giudiziale a saldo);

– Ricorso n° 692/15

E' stato richiesto da SCAT a r.l. l'annullamento delle penali comminate dalla Provincia per le irregolarità nei percorsi e per eccesso di anticipo in partenza e di ritardo in arrivo degli autobus, secondo rilevamento mediante sistema AVM montato sui mezzi. SCAT

Scarl contesta nei fatti l'applicazione della contabilità dei servizi TPL usufruendo dell'attrezzaggio AVM, ritenuto difforme alle disposizioni contrattuali.

E' stato richiesto da SCAT a r.l. il riconoscimento del diritto della ricorrente di ottenere corrispettivi e compensazioni secondo il chilometraggio effettivamente svolti.

E' stata richiesta da SCAT a r.l. la condanna della P.A. al pagamento della somma di euro 410.002,17 + interessi e rivalutazione per compensi aggiuntivi anni 2012-13 -14 (ovvero per maggiori percorrenze effettuate sul territorio, nella sua realtà piano altimetrica – in aggiunta ai percorsi tracciati nel P.E.);

E' stata richiesta da SCAT a r.l. la condanna della P.A. al risarcimento del danno patito dalla ricorrente per effetto delle penali applicate per una somma pari a euro 894.671,53 (richiesta presente nel secondo atto di motivi aggiunti; con il medesimo secondo atto di motivi aggiunti, è stata inoltre presentata domanda cautelare di sospensione di ulteriori atti assunti dalla Provincia di Alessandria con i quali venivano determinati inadempimenti a carico di SACT per € 570.000,00 e applicazioni di penali, a vario titolo, per complessivi € 2.932.287,93; il TAR Piemonte sez. II ha accolto la domanda cautelare sospendendo detti atti).

E' stato richiesto, con il terzo atto di motivi aggiunti presentato da SCAT a r.l., l'annullamento delle note della Provincia della Direzione Patrimonio Trasporti della Provincia di Alessandria con le quali sono state disposte penali riferite alle corse di aprile, maggio e giugno 2016, rispettivamente per € 26.019,90, € 21610,00 ed € 576.903,82.

– Ricorso n. 732/15

SCAT a r.l. impugna i seguenti provvedimenti:

- DDAT1 72/15 di presa d'atto dei mezzi utilizzati da SCAT per il servizio TPL nel 2015
- diverse note della Direzione Edilizia e Trasporti dell'Ente (a partire dal 22/09/15 fino al 10/12/2015) relative alla eccessiva anzianità del parco autobus in servizio ovvero a denuncia di anomalie riscontrate sui mezzi stessi o ancora alla possibile applicazione di Penali contrattualmente previste (in merito all'età media degli autobus del parco circolante difforme al limite di anni 7, e circa il divieto di impiego di mezzi di età superiore ad anni 18) SCAT giustifica la propria posizione appellandosi ai non ricevuti contributi pubblici quale forma di sostegno per l'acquisto di bus nuovi per la conseguente sostituzione di quelli di età avanzata.

– Ricorso n. 733/15

SCAT a r.l. impugna i seguenti provvedimenti:

- DDAT1 70/15 di aggiornamento e modifica del Piano di esercizio TPL 2015 (atto poi superato nei contenuti dalle DDAT1 83/15 e 90/15 impugnate nel ricorso n. 137/15);
- diverse note della Direzione Edilizia e Trasporti dell'Ente relative alla modifica dell'orario estivo di una corsa della tratta Cassano Spinola – Novi Ligure e di assegnazione della stessa a vettore diverso da SCAT Scarl.
- Chiede inoltre la condanna della P.A. al risarcimento del danno patito in conseguenza degli atti impugnati che quantifica in complessivi euro 26.800,00 (2.000,00 per illegittima preclusione a svolgere la corsa, 4.800,00 per penali illegittimamente comminate, 20.000,00 per pregiudizio alla credibilità del Consorzio)

Il TAR Piemonte Sez II ha respinto il ricorso in oggetto.

Ai predetti ricorsi elencati nel citato Allegato 4 alla Convenzione se ne sono aggiunti ulteriori due.

Il primo, promosso da SCAT a r.l. (Ricorso 497/16 notificato all'Agenzia in data 10/05/2016) avverso il silenzio dell'Amministrazione nel procedimento volto al passaggio delle funzioni in materia di TPL e del contratto di servizio di per lo svolgimento del TPL su gomma nel bacino provinciale di Alessandria per il periodo 13.09.2010-12.09.2016 dalla Provincia di Alessandria all'Agenzia della mobilità piemontese. Per tale ricorso sono stati presentati motivi aggiunti (atto notificato all'Agenzia in data 12/07/2016) volti all'annullamento della Convenzione per il trasferimento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente il bacino Provincia di Alessandria e alla condanna al risarcimento dell'ulteriore danno derivante dall'illegittimità del provvedimento.

Infine, la Provincia di Alessandria (nota prot 6366/2016 del 15/07/2016) ha trasmesso il testo di un ricorso promosso da ARFEA srl, in corso di notifica anche all'Agenzia, con il quale la società chiede al TAR Piemonte di annullare oltre che gli atti con i quali la Provincia ha avviato il procedimento di messa a gara di servizi di TPL a mezzo autobus su percorsi urbani ed extraurbani nel territorio della Provincia di Alessandria (avviso di preinformazione pubblicato in data 16/06/2016 nel supplemento Gazzetta Ufficiale UE, atti presupposti adottati dal Comune di Casale M.to e della Provincia di Alessandria ecc...), anche alcune disposizioni contenute nel Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi del TPL, istituito dall'Agenzia, così come approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 10 del 30/05/2016, in quanto richiamate dal citato avviso di preinformazione.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 23 del 04/08/2016 ha, tra l'altro, autorizzato il Presidente dell'Agenzia a dare esecuzione alle disposizioni contenute nell'articolo 10 della Convenzione per il trasferimento del contratto di servizio di trasporto pubblico locale afferente il bacino della Provincia di Alessandria nonché a resistere alle liti nonché ad esercitare eventualmente i poteri di conciliazione e transazione per dette liti ed ha inoltre autorizzato il direttore generale ad individuare una o più professionalità esterne a cui attribuire l'incarico di difesa in giudizio.

Con determinazione n. 398 del 13/09/2016 è stato affidato l'incarico di patrocinio legale in giudizio relativamente ai ricorsi 692/15 e 732/15 al Prof. Avv. Fabrizio Cassella.

Successivamente, in seguito all'istanza di prelievo presentata da SCAT relativa al ricorso 497/16, il TAR ha fissato la data dell'udienza al 27/04/2017.

Avendo già ritenuto opportuno il Consiglio d'Amministrazione che l'Agenzia si costituisca in giudizio anche con riferimento al predetto ricorso è necessario procedere con l'individuazione dell'avvocato a cui affidare il servizio di rappresentanza legale dell'Agenzia ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii..

Ciò in quanto l'Agenzia non è dotata di una propria avvocatura e in quanto la Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura della Regione Piemonte non ritiene ad oggi praticabile la possibilità che l'Agenzia possa convenzionarsi con la stessa usufruendo delle opportunità previste dall'art. 63 della L.R. n. 22/2009 che prevede che, ai fini precisi del contenimento della spesa pubblica, l'Avvocatura regionale svolga attività di rappresentanza in giudizio, nonché di consulenza le gale volta a prevenire il contenzioso anche a favore degli Enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali e dall'art. 11, comma 8 bis, del D.L. n. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013 che prevede che "ai fini del contenimento della spesa pubblica gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli Enti dipendenti delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime".

Vista la complementarietà degli oggetti dei ricorsi 692/15 e 732/15 con il ricorso 497/16 è stato quindi chiesto al Prof. Avv. Fabrizio Cassella un preventivo di spesa, il quale con

nota prot. n. 3009/2017 del 27/03/2017, dopo una sommaria lettura della documentazione relativa al ricorso ha prospettato una proposta di parcella;

ai fini dell'individuazione del valore della controversia sono applicati gli onorari previsti per scaglione di valore indeterminabile con riduzione al 50%; in tal modo gli onorari complessivi del giudizio di merito di primo grado ammontano a € 3.218,50 (oltre IVA, CPA e spese generali 15%).

Il costo è da ritenersi in linea con tariffe riportate nella Tabella A – Avvocato (Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria) allegata al D.M. 55/2014 alle quali è stato applicato uno sconto come risulta dal preventivo agli atti.

Ritenendo la richiesta di onorario congrua, si ritiene di affidare al Avv. Prof. Fabrizio Cassella l'attività di assistenza in giudizio nelle diverse fasi che condurranno alla fase decisoria per € 3.765,65 oltre IVA

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191².

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52 del 7 maggio 2012 convertito in legge dalla L. 6 luglio 2012, n. 94³, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile del servizio proponente⁴ dell'Agenzia.

Si attesta l'impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia in ordine all'attività oggetto dell'affidamento.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **ZF61E0C9CC**

Applicazione

La somma di € 4.594,65 impegnata con il presente provvedimento a favore di Fabrizio Cassella, domiciliato in via Susa, 13 – 10138 TORINO (C.F.CSSFRZ63T29L219K) è applicata sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 2018⁵, annualità 2017, nel seguente modo:

Importo	codifica gestionale del PEG ⁶			classificazione D.Lgs 118/11				Piano Fin.
	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	
€ 1.745,74	530	199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTO FERROVIARIO	10	01	1	103	U.1.03.02.99.002
€ 2.848,33	530	299	ALTRI SERVIZI - TPL	10	02	1	103	
€ 4.594,07	TOTALE							

L'esigibilità dell'obbligazione riferita all'impegno di spesa assunto avverrà entro il 31/12/2017.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2018-2019, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Con l'articolo 5, comma 11 del d.l. 244/2016 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017.

Ai sensi dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

a. tassativamente regolate dalla legge;

b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

L'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è assunto nei limiti delle predette disposizioni di legge.

Attenzione

L'Agenzia della mobilità piemontese non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale.

L'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.

La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”

Con riferimento ai predetti principi, considerata la stretta correlazione esistente tra la causa in oggetto e i ricorsi 732/15 e 692/15 per i quali l'Avv. Cassella è già patrocinatore per l'Agenzia, si ritiene che i principi di economicità, proporzionalità ed efficacia, considerato il valore del servizio, siano prioritari e consentano di procedere, nelle more della definizione di una procedura per la costituzione di un elenco di professionisti a cui affidare i servizi di cui al citato art. 17, comma 4, lett. d), n. 1), all'affidamento diretto il servizio in oggetto.

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁷.

Il contratto è stipulato mediante trasmissione di lettera d'incarico.

Il direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, li 30 marzo 2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 30 marzo 2017	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183 e 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; art. 29 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'Ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

³ "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici" istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

⁴ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

⁵ Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/04/2016

⁶ Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d'amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016

⁷ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.